



Comune di Acqualagna
Provincia di Pesaro e Urbino

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA GESTIONE ATTIVA E VALORIZZAZIONE SOCIALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT

Tra il Comune di Acqualagna (C.F. 82001310410), rappresentato da Damiana Rebiscini (di seguito "Ente") autorizzato/a alla firma del presente atto in virtù del Decreto Sindacale di nomina n. 24 del 31/12/2025

e

l'Associazione/Società Sportiva Dilettantistica [NOME ASD/SSD], con sede in [...], C.F./P.IVA [...], iscritta al RAS al n. [...], rappresentata dal Legale Rappresentante pro tempore [Nome] (di seguito "Soggetto Partner"), il quale interviene nel presente atto nella predetta qualità e dichiara, sotto la propria responsabilità, che i propri poteri sono tuttora in vigore e che non è intervenuta alcuna revoca, limitazione o modifica della carica e dei relativi poteri di rappresentanza

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1.1 La presente Convenzione disciplina i termini, le condizioni e le modalità di collaborazione tra il Comune di Acqualagna (di seguito "Ente") e il Soggetto Partner per l'attuazione del progetto di co-progettazione avente ad oggetto la gestione tecnico-operativa, la custodia attiva e la valorizzazione sociale del Palazzetto dello Sport sito in Via A. Gamba.

1.2 Il rapporto tra le parti si configura come un partenariato speciale, ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e in coerenza con i principi di sussidiarietà orizzontale (Art. 118 Cost.) e amministrazione condivisa. Le parti si impegnano a collaborare secondo i canoni della buona fede e della reciproca cooperazione per il perseguimento dell'interesse pubblico generale.

1.3 La gestione oggetto della presente Convenzione non persegue fini di lucro ed è finalizzata a trasformare l'impianto sportivo in un presidio di comunità. Gli obiettivi prioritari della collaborazione sono:

Gestione sociale e inclusiva: garantire la massima fruibilità della struttura per le scuole, le società sportive e le fasce deboli della popolazione;

Presidio educativo: assicurare che la custodia e la vigilanza dell'impianto favoriscano un clima di rispetto reciproco e di cura del bene pubblico;

Efficienza gestionale: assicurare standard elevati di igiene, sicurezza e manutenzione ordinaria, ottimizzando al contempo l'uso delle risorse energetiche messe a disposizione dall'Ente.

1.4 Il progetto presentato dal Partner (Allegato B) e il relativo Piano Economico Finanziario (Allegato C) costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le parti per tutta la durata della stessa.

ART. 2 – DURATA, DECORRENZA E GARANZIA DI CONTINUITÀ

2.1 Durata e Scadenza: La presente Convenzione ha durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero dal _____) e scadenza naturale il _____. Il triennio è considerato il periodo minimo necessario per il consolidamento delle finalità sociali e degli obiettivi di valorizzazione dell'impianto previsti nell'Avviso di co-progettazione.

2.2 Divieto di Rinnovo: Al termine del periodo sopra indicato, la Convenzione cesserà ogni suo effetto di diritto, senza necessità di alcuna disdetta o comunicazione formale tra le parti. È espressamente esclusa ogni

forma di rinnovo tacito o proroga automatica, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione previsti dalla normativa vigente.

2.3 Proroga Tecnica: Qualora alla scadenza della Convenzione non fosse ancora stata ultimata la procedura per l'individuazione del nuovo partner, l'Ente si riserva la facoltà di richiedere la prosecuzione del rapporto per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo gestore e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. Il Partner si impegna sin d'ora ad accettare tale estensione temporale (cd. "proroga tecnica") alle medesime condizioni tecniche ed economiche disciplinate dal presente atto, al fine di scongiurare l'interruzione di un pubblico servizio essenziale per la cittadinanza, le istituzioni scolastiche e le società sportive.

2.4 Passaggio di Consegne e Continuità: Al fine di garantire la continuità del servizio e la corretta conservazione dell'immobile, il Partner uscente si obbliga a collaborare con l'Ente nella fase di passaggio di consegne al nuovo affidatario, riconsegnando i locali, le chiavi e le attrezzature in perfetto stato di manutenzione e pulizia, documentando lo stato dei luoghi mediante apposito verbale di consistenza finale in contraddittorio con i tecnici comunali.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE, MODALITÀ DI EROGAZIONE E GESTIONE UTENZE

3.1 Valore del contributo: Per l'attuazione del progetto di co-progettazione, l'Ente riconosce al Partner un contributo economico annuo massimo pari a € 18.000,00 (IVA inclusa, se dovuta). Tale somma è destinata esclusivamente alla parziale copertura dei costi diretti e indiretti del progetto (personale, materiali di consumo, oneri assicurativi, ecc.) come dettagliato nel Piano Economico Finanziario (Allegato C).

3.2 Modalità di erogazione: Il contributo sarà erogato secondo la seguente scansione temporale, subordinata alla verifica dell'effettivo svolgimento delle attività:

Anticipazione (facoltativa): pari al 20% dell'importo totale, erogabile all'avvio del progetto.

Acconti Bimestrali: erogati a seguito della presentazione, ogni due mesi, di una breve relazione tecnica sull'attività svolta e di un prospetto sintetico dei costi sostenuti. Tali erogazioni sono finalizzate a garantire al partner la liquidità necessaria per la gestione ordinaria.

Saldo finale: erogato a chiusura dell'annualità, previa presentazione della rendicontazione analitica definitiva e della documentazione probatoria del co-finanziamento apportato.

3.3 Oneri relativi alle Utenze: I costi relativi alle utenze energetiche (energia elettrica, gas metano) e idriche dell'impianto restano a totale ed esclusivo carico dell'Ente, che provvederà al pagamento diretto dei relativi fornitori.

3.4 Gestione Oculata e Monitoraggio: In virtù della natura del partenariato, il Partner assume l'obbligo di una gestione estremamente oculata e diligente dei consumi, impegnandosi a:

Assicurare lo spegnimento di luci e impianti di riscaldamento/raffrescamento al termine di ogni sessione di utilizzo e durante le ore di inutilizzo.

Monitorare lo stato degli impianti idraulici segnalando tempestivamente perdite o malfunzionamenti che possano generare sprechi.

Sensibilizzare le Associazioni utilizzatrici e le Scuole al risparmio energetico.

Clausola di salvaguardia: L'Ente si riserva di monitorare l'andamento dei consumi storici. Qualora si riscontrino aumenti abnormi e ingiustificati derivanti da accertata negligenza del Partner, l'Ente potrà procedere alla contestazione dell'adempimento con eventuale decurtazione del contributo o, nei casi più gravi, risoluzione della Convenzione.

ART. 4 – VALORE DEL PROGETTO E CO-FINANZIAMENTO DEL PARTNER

4.1 Il valore complessivo annuo delle attività oggetto della presente co-progettazione è stimato in €, derivante dalla somma del contributo economico dell'Ente e della valorizzazione delle risorse messe a disposizione dal Partner.

4.2 Il Partner si obbliga a garantire una quota di co-finanziamento pari ad € Tale quota non costituisce un esborso monetario verso l'Ente, ma rappresenta l'apporto di risorse proprie che il Partner investe direttamente per la qualità e la sostenibilità sociale della gestione.

4.3 In conformità con la proposta progettuale presentata (Allegato B), il co-finanziamento del Partner si articola nelle seguenti voci di costo valorizzate:

Valorizzazione del Volontariato: apporto di ore di attività prestata gratuitamente dai volontari dell'ente per il supporto alle manifestazioni, l'accoglienza degli utenti e il monitoraggio del clima educativo (calcolato secondo le tariffe medie di riferimento);

Mezzi e Attrezzature: messa a disposizione e utilizzo di attrezzature di proprietà del Partner per l'igiene e la piccola manutenzione dell'impianto (es. lavasciuga pavimenti, soffiatori, utensileria specifica);

Oneri Organizzativi e Gestionali: costi sostenuti direttamente dal Partner per il coordinamento dei collaboratori, la formazione del personale e l'organizzazione degli eventi sociali minimi previsti.

Materiali: fornitura di materiali di consumo o attrezzature aggiuntive non coperte dal contributo comunale.

4.4 In sede di rendicontazione finale annuale, il Partner è tenuto a documentare l'effettiva erogazione di tali risorse proprie (tramite registro dei volontari, schede d'uso attrezzature o pezze giustificative di spesa) al fine di dimostrare il rispetto della quota di partecipazione prevista. Il mancato raggiungimento della quota di co-finanziamento dichiarata potrà comportare una riduzione proporzionale del contributo comunale a saldo.

ART. 5 – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ E SPECIFICHE DEL PROGETTO

5.1 Il Partner si obbliga a realizzare le attività di gestione, custodia e valorizzazione sociale in stretta conformità con la Proposta Progettuale (Allegato B) presentata in sede di selezione, che si intende qui integralmente richiamata. Le specifiche modalità operative, i protocolli e le migliorie offerte dal Partner costituiscono standard minimi di esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione.

5.2 In particolare, in linea con quanto proposto dal Partner:

Presidio e Socialità: Oltre al presidio base, il Partner attuerà il piano di mediazione sociale denominato "[Inserire nome se presente nel progetto]", garantendo la presenza di personale formato per la gestione del clima relazionale tra scuole e ASD.

Protocollo Igiene Migliorativo: Il servizio di pulizia sarà eseguito secondo il cronoprogramma dettagliato nell'Allegato B, utilizzando i prodotti specifici e le frequenze aggiuntive ivi indicate (es. sanificazione extra post-gare federali).

Iniziative Speciali: Il Partner si obbliga a realizzare le seguenti iniziative sociali/educative individuate nel progetto: [Elencare brevemente gli eventi specifici proposti dal partner, es: Torneo della legalità, Giornata dello sport inclusivo, ecc.].

5.3 Flessibilità e Adattamento in corso d'opera:

Trattandosi di un rapporto di amministrazione condivisa, le modalità operative potranno essere rimodulate di comune accordo tra le parti qualora sopravvengano nuove esigenze dell'utenza scolastica o sportiva, ferma restando l'invarianza del contributo economico e il mantenimento degli standard qualitativi offerti in sede di gara.

ART. 6 - ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL PARTNER

6.1 Realizzazione del Progetto e Standard Qualitativi: Il Partner si obbliga a realizzare le attività di gestione, custodia e valorizzazione sociale in stretta conformità con la Proposta Progettuale (Allegato B) e il Piano Economico Finanziario (Allegato C) presentati in sede di selezione, che si intendono qui integralmente richiamati. Le modalità operative, le migliorie offerte e i protocolli tecnici indicati dal Partner costituiscono gli standard minimi di esecuzione della presente Convenzione.

6.2 Custodia, Vigilanza e Presidio Dinamico: Il Partner assume la custodia dell'impianto durante le fasce orarie di utilizzo scolastico ed extra-scolastico, impegnandosi a:

Presidio Attivo: Garantire la presenza di personale identificabile durante i cambi turno tra le diverse utenze, assicurando la funzione di accoglienza e mediazione sociale prevista nel progetto.

Vigilanza accessi: Gestire l'apertura e la chiusura dei varchi, il controllo degli accessi di atleti e pubblico, e il corretto inserimento dei sistemi di sicurezza al termine delle attività.

Tutela del Bene Pubblico: Vigilare sul corretto utilizzo del piano di gioco, delle tribune e degli spogliatoi, segnalando tempestivamente all'Ente ogni danno, atto vandalico o utilizzo improprio della struttura.

6.3 Igiene, Sanificazione e Forniture: Il Partner è responsabile del mantenimento dei massimi livelli di igiene dell'impianto, obbligandosi a:

- Eseguire le pulizie quotidiane e periodiche secondo il protocollo tecnico offerto in sede di gara, con particolare attenzione alla sanificazione post-gara degli spogliatoi e dei servizi igienici.
- Fornire, a propria cura e spese, tutto il materiale di consumo necessario (detergenti, carta igienica, asciugamani, sacchi rifiuti) e le attrezzature specifiche (lavasciuga, soffiatori, ecc.) indicate nel progetto.
- Assicurare che i prodotti utilizzati siano conformi alle normative ambientali vigenti (CAM/Ecolabel), come promesso nella proposta tecnica.

6.4 Piccola Manutenzione e Segnalazione Guasti: Il Partner è tenuto alla "piccola manutenzione ordinaria" finalizzata a garantire la continuità dell'uso del bene (es. sostituzione lampadine, piccole riparazioni di rubinetteria o serrature). Deve inoltre monitorare lo stato di efficienza degli impianti, inoltrando tempestiva segnalazione scritta all'Ufficio Sport dell'Ente in caso di guasti che richiedano interventi di manutenzione straordinaria o specialistica.

6.5 Sicurezza e Presidio Sanitario: In conformità con la normativa vigente e con gli impegni assunti:

L'Ente mette a disposizione del Partner e degli utilizzatori il Defibrillatore Semiautomatico (DAE) installato presso l'impianto. Il Partner è responsabile della vigilanza sulla presenza dell'apparecchio e della segnalazione immediata all'Ente in caso di anomalie visibili (es. spie di guasto).

Durante le gare e le manifestazioni, il Partner garantisce la presenza di personale formato con attestato Antincendio Livello 2 e abilitazione all'uso del defibrillatore (DAE).

Il Partner è responsabile della gestione dei rifiuti prodotti internamente (raccolta differenziata) e del rispetto del divieto di fumo e di consumo di alcolici all'interno dei locali, salvo deroghe autorizzate per specifici eventi.

6.6 Responsabilità Civile e Manleva: Il Partner assume ogni responsabilità per danni che possano derivare a persone o cose (Ente, utenti, terzi) in dipendenza dell'espletamento delle attività o per l'omissione di cautele e sorveglianza. Il Partner solleva espressamente l'Ente da ogni pretesa, azione o richiesta di risarcimento che possa essere avanzata da terzi in relazione alla gestione dell'impianto.

ART. 7 – CUSTODIA ATTIVA E RESPONSABILITÀ CONDIVISA

7.1 Nello spirito di collaborazione che anima la presente Convenzione, il Partner assume la custodia attiva del Palazzetto dello Sport e delle relative pertinenze per tutta la durata del rapporto. Tale custodia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile, è finalizzata a garantire la costante sicurezza degli utenti e la conservazione del patrimonio pubblico.

7.2 Il Partner si impegna a monitorare quotidianamente lo stato dell'immobile e delle attrezzature. Qualora si rilevino criticità strutturali, guasti o situazioni di potenziale pericolo non risolvibili con la piccola manutenzione ordinaria, il Partner provvederà a:

- Segnalare tempestivamente l'anomalia all'Ente tramite i canali concordati (PEC/Referente Ufficio Sport);
- Adottare, in sinergia con i tecnici comunali, le prime misure necessarie a prevenire danni a terzi (es. limitazione d'uso di un'area o apposizione di segnaletica di pericolo).

7.3 Il Partner risponde dei danni a persone o cose derivanti da una negligente gestione o da un'omessa vigilanza durante i periodi di propria competenza. In forza di tale responsabilità, il Partner solleva l'Ente da ogni pretesa di risarcimento avanzata da terzi in relazione a fatti occorsi durante la gestione e riconducibili a proprie colpe o omissioni, restando inteso che la copertura di tali rischi è garantita dalla polizza assicurativa di cui al successivo Art. 8.

7.4 L'Ente, dal suo canto, si impegna a collaborare con il Partner intervenendo con tempestività sulle segnalazioni di manutenzione straordinaria che possano pregiudicare la sicurezza o la continuità del progetto sociale, garantendo così il mantenimento degli standard di agibilità dell'impianto.

7.5 Eventuali danni arrecati alla struttura o agli arredi per uso improprio o incuria da parte del Partner o del suo personale saranno ripristinati a cura e spese dello stesso. Restano esclusi i danni derivanti dal normale deperimento d'uso o da vizi occulti della struttura non riconducibili all'attività del Partner.

ART. 8 – TUTELE ASSICURATIVE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA

8.1: Il Partner dichiara di aver stipulato, antecedentemente alla sottoscrizione della presente Convenzione e a copertura delle responsabilità assunte con la stessa, idonee polizze assicurative presso primarie compagnie, i cui estremi vengono di seguito riportati:

Polizza RCT/RCO n. _____ stipulata con la Compagnia _____ scadenza _____.

Polizza Infortuni Volontari n. _____ stipulata con la Compagnia _____ scadenza _____.

8.2 Massimali e Requisiti della Polizza RCT/RCO: La suddetta polizza RCT/RCO, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e per anno, è prestata a copertura dei rischi derivanti dalla gestione, custodia e valorizzazione del Palazzetto dello Sport, inclusi i danni a terzi (atleti, spettatori, studenti) e il "rischio locativo" per danni alle strutture comunali. La polizza prevede espressamente che il Comune di Acqualagna sia considerato "Terzo" a tutti gli effetti o include la clausola di rinuncia alla rivalsa verso l'Ente.

8.3 Assicurazione Volontari: Il Partner attesta che la polizza infortuni è conforme a quanto previsto dall'Art. 18 del D.Lgs. 117/2017, garantendo la copertura per tutti i volontari i cui nomi risultano dal registro dei volontari dell'Ente medesimo.

8.4 Obbligo di Mantenimento e Rinnovo: Il Partner si obbliga a mantenere costantemente in vigore le suddette coperture per tutta la durata della Convenzione, provvedendo ai rinnovi annuali e alla tempestiva consegna

delle relative quietanze di pagamento all'Ufficio Sport del Comune. Ogni variazione o sospensione delle coperture deve essere comunicata entro 24 ore all'Ente.

8.5 Clausola Risolutiva: La validità ed efficacia delle polizze assicurative costituisce condizione essenziale per la prosecuzione del rapporto. Il mancato rinnovo o la perdita di validità delle coperture comporterà l'immediata sospensione del contributo e la risoluzione di diritto della Convenzione per grave inadempimento.

ART. 9 – PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

9.1 Autonomia organizzativa: Il Partner organizza le proprie risorse umane in totale autonomia, assumendo ogni responsabilità in ordine alla gestione del personale e dei volontari impiegati per l'attuazione del progetto. Resta inteso che non intercorre alcun rapporto di lavoro, subordinazione o dipendenza tra il personale del Partner e il Comune di Acqualagna.

9.2 Oneri retributivi e previdenziali: Tutti gli oneri relativi al trattamento economico, assicurativo (INAIL), previdenziale e assistenziale del personale impiegato sono a totale ed esclusivo carico del Partner, il quale si impegna a garantire l'applicazione dei contratti collettivi di settore (ove applicabili) e il rispetto della normativa sulla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021).

9.3 Qualifiche e Formazione: Il Partner garantisce che il personale impiegato sia in possesso delle necessarie competenze tecniche e delle abilitazioni richieste dalla normativa vigente e dall'Avviso Pubblico, con particolare riferimento a:

- Idoneità Antincendio Livello 2 (come specificato all'Art. 6);
- Abilitazione all'uso del Defibrillatore (DAE);
- Formazione specifica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08).

9.4 Tutela dei Minori: In ottemperanza alle disposizioni vigenti, il Partner si obbliga a impiegare esclusivamente personale (dipendente, collaboratore o volontario) la cui onorabilità sia stata preventivamente verificata mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale (cd. certificato antipedofilia), per tutte le attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

9.5 Codice di Comportamento: Il personale del Partner, nell'espletamento del servizio presso il Palazzetto, è tenuto a osservare i doveri di condotta previsti dal Codice di Comportamento del Comune di Acqualagna. Il Partner si impegna a informare i propri collaboratori circa il contenuto di tale codice, garantendo nei confronti dell'utenza un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione e imparzialità.

9.6 Sostituzione del personale: Il Partner garantisce la continuità del servizio anche in caso di ferie, malattie o dimissioni dei propri addetti, provvedendo tempestivamente alla loro sostituzione con personale di pari qualifica, previa comunicazione all'Ufficio Sport dell'Ente.

ART. 10 – MONITORAGGIO, INADEMPIMENTI E MISURE CORRETTIVE

10.1 Monitoraggio collaborativo: In conformità al principio di amministrazione condivisa, l'Ente e il Partner effettuano verifiche periodiche sull'andamento del progetto. Eventuali scostamenti dagli obiettivi prefissati (Allegato B) saranno oggetto di confronto per individuare le necessarie azioni correttive.

10.2 Inadempimenti e Diffida: Qualora l'Ente riscontri gravi negligenze nella custodia, carenze nei protocolli di igiene o il mancato presidio delle fasce orarie obbligatorie, provvederà a contestare formalmente l'inadempimento, assegnando al Partner un termine (non superiore a 5 giorni) per il ripristino delle condizioni pattuite.

10.3 Riduzione proporzionale del contributo: In caso di persistenza dell'inadempimento o qualora le attività non siano state prestate secondo gli standard qualitativi e quantitativi previsti (es. mancata realizzazione degli eventi sociali o riduzione documentata delle ore di presidio), l'Ente procederà a una riduzione proporzionale

del contributo semestrale o del saldo finale, calcolata sulla base del minor costo sostenuto o del disservizio arrecato alla collettività.

10.4 Risoluzione della Convenzione: L'Ente ha facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi gravi:

- Perdita dei requisiti di iscrizione al RUNTS o al RAS;
- Mancata copertura assicurativa (come da Art. 8);
- Grave violazione delle norme sulla sicurezza o del Codice di Comportamento;
- Sub-affidamento non autorizzato della gestione a soggetti terzi.

10.5 Recesso per pubblico interesse: L'Ente si riserva il diritto di recedere dalla Convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno 60 giorni e corrispondendo al Partner il rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate fino alla data di cessazione.

ART. 11 – POTERE DI CONTROLLO, VIGILANZA E PARAMETRI TECNICI

11.1 Il Comune di Acqualagna esercita il potere di indirizzo, controllo e vigilanza sull'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. A tal fine, il Responsabile del Procedimento (RUP) o personale dell'Ente appositamente delegato, potrà:

Effettuare in qualunque momento, con o senza preavviso, sopralluoghi presso il Palazzetto dello Sport per verificare lo stato dei luoghi, il rispetto dei protocolli di igiene e la presenza del personale addetto;

Richiedere l'esibizione della documentazione obbligatoria (registri dei volontari, attestati antincendio/DAE, certificazioni antipedofilia, schede tecniche dei prodotti di pulizia);

Verificare la conformità delle attività svolte rispetto alla Proposta Progettuale (Allegato B).

11.2 La regolarità della gestione sarà valutata sulla base dei seguenti parametri minimi di efficienza:

Parametro Igiene: Assenza di residui, polvere o rifiuti negli spogliatoi e nelle aree comuni; corretta sanificazione dei servizi igienici documentata (ove previsto) da cronoprogramma di pulizia.

Parametro Continuità: Rispetto rigoroso degli orari di apertura/chiusura e presenza del presidio durante i cambi turno delle Associazioni e delle Scuole.

Parametro Sicurezza: Efficienza delle uscite di sicurezza (mai ostruite) e presenza dei presidi sanitari (DAE e cassetta pronto soccorso) integri.

Parametro Energetico: Assenza di sprechi evidenti (es. luci accese o riscaldamento attivo in locali non utilizzati).

11.3 Le Parti concordano di incontrarsi con cadenza trimestrale (o su richiesta di una delle parti) per un Tavolo di Monitoraggio volto a valutare l'andamento del progetto, l'impatto sociale generato e l'eventuale necessità di rimodulare le modalità operative a fronte di nuove esigenze dell'utenza o dell'Ente.

11.4 Qualora l'Ente, nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio, riscontri scostamenti rispetto ai parametri tecnici o agli impegni progettuali assunti, provvederà a trasmettere al Partner una **nota di rilievo**. In tale sede, verranno indicate le azioni di adeguamento necessarie per ripristinare la qualità del servizio, che il Partner si impegna ad attuare entro il termine concordato. Il mancato o reiterato mancato adeguamento alle indicazioni fornite dall'Ente darà luogo all'applicazione delle misure correttive e di autotutela previste all'Art. 10.

ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

12.1 Il Comune garantisce al Partner la disponibilità del Palazzetto dello Sport e delle relative pertinenze/attrezzature fisse per tutta la durata della Convenzione, secondo il piano di utilizzo concordato. L'immobile viene consegnato in stato di agibilità e conforme alle norme di sicurezza vigenti.

12.2 Restano a totale ed esclusivo carico del Comune:

Le spese per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua, Tari);

Gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti tecnologici (caldaia, impianto elettrico, antincendio, sollevamento);

Le verifiche periodiche di legge e le revisioni degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale (es. estintori, DAE, ascensori).

12.3 L'Ente si impegna a:

Supportare il Partner nel raccordo con le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni Sportive per la definizione degli orari e delle modalità di utilizzo;

Fornire, tramite l'Ufficio Sport, le direttive necessarie per l'armonizzazione delle attività del Partner con il calendario delle manifestazioni istituzionali;

Provvedere alla tempestiva valutazione delle segnalazioni di guasto o criticità strutturali inoltrate dal Partner, attivando i propri servizi tecnici per il ripristino delle condizioni di sicurezza e funzionalità.

12.4 Il Comune si obbliga a corrispondere il contributo economico pattuito, secondo le modalità e i tempi previsti, previa verifica del corretto svolgimento delle attività e della relativa rendicontazione.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010)

13.1 Il Partner assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. A tal fine, il Partner ha comunicato gli estremi del conto corrente dedicato (anche non in via esclusiva) alla gestione delle attività oggetto della presente Convenzione.

13.2 Ogni transazione finanziaria relativa all'utilizzo del contributo comunale deve essere effettuata tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

13.3 Il mancato utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per le spese rendicontate nell'ambito del progetto comporta la risoluzione di diritto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679)

14.1 Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione della presente Convenzione avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003.

Il Partner agisce in qualità di Titolare Autonomo del trattamento dei dati degli utenti del Palazzetto, del proprio personale e dei volontari, assumendosi ogni responsabilità legale e organizzativa.

Il Comune agisce come Titolare Autonomo limitatamente ai dati necessari per la gestione amministrativa della Convenzione e per l'erogazione del contributo.

14.2 Data la natura sociale del progetto, il Partner si impegna a trattare con la massima riservatezza i dati relativi alla salute (es. certificati medici di idoneità) o a situazioni di disagio/disabilità per l'accesso a tariffe agevolate o progetti inclusivi. Tali trattamenti devono avvenire previo consenso esplicito degli interessati (o dei genitori/tutori in caso di minori).

14.3 Il Partner si obbliga a:

Designare i propri collaboratori quali "soggetti autorizzati al trattamento", fornendo loro istruzioni scritte;

Adottare misure tecniche e organizzative adeguate (es. archivi protetti, password) per prevenire accessi non autorizzati o *data breach*;

Fornire agli utenti un'informativa chiara che specifichi la natura della collaborazione con il Comune di Acqualagna.

14.4 Il Partner manleva il Comune da ogni sanzione, richiesta di risarcimento o onere derivante da trattamenti di dati personali non conformi alla normativa vigente o da violazioni di sicurezza imputabili alla propria organizzazione.

ART. 15 – OSSERVANZA DI NORME E REGOLAMENTI

15.1: Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia, con particolare riguardo:

- Al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle relative Linee Guida Ministeriali in materia di rapporti tra Pubblica Amministrazione ed Enti del Terzo Settore;
- Al D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs. 38/2021 (Riforma dello Sport) e successive modifiche e integrazioni;
- Alla Legge Regionale Marche n. 5/2012 (Norme in materia di sport e tempo libero) e s.m.i.;
- Al Codice Civile, con particolare riferimento alle norme sulle obbligazioni contrattuali e alla responsabilità da custodia (Art. 2051 c.c.);
- Ai Regolamenti Comunali vigenti in materia di gestione del patrimonio, gestione rifiuti e utilizzo degli impianti sportivi.

15.2 Qualora l'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge o regolamenti (nazionali o regionali) rendesse necessaria la modifica di alcuni articoli della presente Convenzione, le Parti si impegnano a rinegoziarne i contenuti secondo i principi di buona fede e leale collaborazione. Tale rinegoziazione sarà finalizzata a garantire il rispetto delle nuove norme mantenendo inalterati l'equilibrio del partenariato, lo spirito della co-progettazione e la continuità del servizio sociale.

ART. 16 – ONERI FISCALI E REGISTRAZIONE

16.1 In virtù della natura giuridica del Partner quale Ente del Terzo Settore (ETS) iscritto al RUNTS, la presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017. In subordine, qualora applicabile, si richiama l'esenzione prevista dall'Art. 12, c. 10, del D.Lgs. 36/2021 per le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) iscritte al Registro Nazionale (RAS).

16.2 La presente Convenzione, redatta in forma di scrittura privata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Gli oneri relativi a un'eventuale registrazione restano a carico della parte richiedente, fatte salve le agevolazioni e le esenzioni fiscali previste per gli ETS dall'Art. 82 del Codice del Terzo Settore.

16.3 Le eventuali spese vive di stipulazione e di segreteria sono a carico del Partner selezionato.

ART. 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

17.1 In ossequio ai principi di leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità o esecuzione della presente Convenzione sarà

oggetto di un preventivo tentativo di conciliazione amichevole tra il Legale Rappresentante del Partner e il Responsabile del Procedimento (RUP).

17.2 Qualora il tentativo di conciliazione non porti a una definizione della controversia entro 60 giorni, la competenza territoriale per ogni azione legale ordinaria è devoluta in via esclusiva al Foro di Urbino. Resta ferma la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per le controversie relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi dell'Ente, secondo le norme del Codice del Processo Amministrativo.

17.3 L'esistenza di una controversia o di un'azione legale in corso non autorizza il Partner a sospendere o rallentare le attività di presidio, custodia e valorizzazione sociale oggetto della Convenzione. Il Partner si impegna a garantire la continuità del servizio pubblico e la sicurezza dell'utenza fino all'eventuale risoluzione formale del rapporto o a diverso provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 18 – ALLEGATI

18.1 Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati ma depositati agli atti dell'Ente:

- Allegato A: Planimetria dell'impianto e verbale di consegna dello stato dei luoghi;
- Allegato B: Proposta Progettuale presentata dal Partner (contenente il piano di gestione, i protocolli di igiene e le attività sociali);
- Allegato C: Piano Economico Finanziario (PEF) di progetto, comprensivo della valorizzazione del co-finanziamento;
- Allegato D: Elenco del personale e dei volontari con relativi attestati (Antincendio, DAE) e certificati del casellario giudiziale;
- Allegato E: Copia delle polizze assicurative e relative quietanze (come da Art. 8).

18.2 In caso di contrasto tra le clausole della presente Convenzione e quanto previsto negli Allegati, prevarranno le disposizioni della Convenzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Soggetto Partner dichiara di aver preso particolareggiata e piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione e, previa loro attenta rilettura, di approvare specificamente ed espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli:

Art. 1 Oggetto e Finalità della Convenzione;

Art. 2 Durata, decorrenza e garanzia di continuità;

Art. 3 Risorse economiche, modalità di erogazione e gestione utenze;

Art. 4 Valore del progetto e co-finanziamento del partner;

Art. 5 Esecuzione delle attività e specifiche del progetto;

Art. 6 Oneri e responsabilità a carico del partner;

Art. 7 Custodia attiva e responsabilità condivisa;

Art. 8 Tutele assicurative e attestazione di copertura ;

- Art. 9** Personale e organizzazione delle risorse umane;
- Art. 10** Monitoraggio, inadempimento e misure correttive;
- Art. 11** Poteri di controllo, vigilanza e parametri tecnici;
- Art. 12** Oneri e obblighi a carico del comune;
- Art. 13** Tracciabilità dei Flussi Finanziari
- Art. 14** Trattamento dei dati personali;
- Art. 15** Osservanza di norme e regolamenti;
- Art. 16** Oneri fiscali e registrazione;
- Art. 17** Controversie e Foro competente;
- Art. 18** Allegati

Per il Soggetto Partner (Il Legale Rappresentante)